



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DI
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINI
E VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Finalità	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 3
Art. 4 - Settori di intervento	pag. 4
Art. 5 - Soggetti beneficiari	pag. 4
Art. 6 - Criteri	pag. 5
Art. 7 - Carattere dei contributi	pag. 5
Art. 8- Contributi ordinari	pag. 6
Art. 9 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari	pag. 7
Art. 10 - Contributi straordinari	pag. 8
Art. 11 - Attribuzione di vantaggi economici	pag. 9
Art. 12 - Procedura per ottenere la concessione in godimento di un bene immobile di proprietà comunale	pag. 10
Art. 13 - Procedura per ottenere la concessione in uso gratuito di beni mobili di proprietà comunale	pag. 10
Art. 14 - Concessione di patrocini.....	pag. 11
Art. 15 - Obblighi dei soggetti beneficiari	pag. 12
Art. 16 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno	pag. 13
Art. 17 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione	pag. 13
Art. 18 - Albo dei beneficiari	pag. 13
Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- c) la concessione di patrocini.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Negrar di Valpolicella, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire la continuità dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici; a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione; nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della Legge n. 241/1990.

3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche. Restano altresì salve le disposizioni regolamentari che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni e altri benefici economici a singole persone.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente Regolamento si intende per:

- a) concessione di contributi: la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- b) attribuzione di vantaggi economici: la fruizione di un bene mobile o immobile di proprietà dell'ente, la fornitura di un servizio senza corrispettivo o la riduzione del pagamento di oneri finanziari. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni tecnico-professionali ed organizzative, le iniziative e le attività in favore di determinate categorie di cittadini;
- c) concessione di patrocini: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

Art. 4 - Settori di intervento

1. La concessione di contributi, patrocini e l'attribuzione di vantaggi economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento nel rispetto dei principi di pari opportunità e in un'ottica di pluralismo e partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa:

a) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle tematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli e alle tematiche che favoriscono l'inclusione sociale e la prevenzione di devianze;

b) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio comunale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura locale; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

c) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e ambientale;

d) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali ed interventi per il mantenimento e la fruibilità del patrimonio ambientale del territorio;

e) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, eventi ed iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune di Negrar di Valpolicella e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

Art. 5 - Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, patrocini e vantaggi economici:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

b) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgano attività che rientrano negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e valore dell'iniziativa proposta, oltre che di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

Art. 6 - Criteri

1. I contributi, i vantaggi economici e i patrocini possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

a) non essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;

b) significatività dell'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Negrar di Valpolicella e del suo territorio;

c) attività e iniziative senza scopo di lucro;

d) identificazione dei soggetti beneficiari e dei potenziali fruitori;

e) realizzazione delle iniziative nel territorio comunale o, in caso di iniziative svolte fuori dal territorio, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Negrar di Valpolicella, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

2. In deroga al comma 1 lettera c), la concessione di contributi ed altri vantaggi economici può essere accordata per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Negrar di Valpolicella o a rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti per tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, a condizione che sia presentata, a consuntivo, all'Amministrazione Comunale, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti per la comunità locale.

Art. 7 - Carattere dei contributi

1. Le concessioni di contributi possono avere carattere:

- ordinario: destinate a sostenere nel complesso le attività svolte nell'anno dal beneficiario, sulla base di una programmazione almeno semestrale;

- straordinario: in caso di finanziamento “una tantum” teso a supportare situazioni eccezionali o a sostenere attività o interventi di durata ed effetto limitato, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione Comunale di particolare rilevanza.

Art. 8- Contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo all’esercizio e sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Entro il primo semestre di ciascun anno, i settori comunali competenti nei vari ambiti di intervento di riferimento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l’ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - e) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando, oltre ad essere pubblicato all’albo on line, deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, mediante canali quali sito web istituzionale, pagina facebook, posta elettronica e organi di stampa locale.
5. I contributi ordinari vengono erogati dal responsabile dei settori comunali competenti nei vari ambiti di intervento, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento e previa Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della concessione.
6. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro l’anno di presentazione delle istanze e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Con Deliberazione di Giunta Comunale può essere concesso un contributo di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. Il contributo concesso in fase di richiesta non può essere superiore al 75% dell’ammontare dei costi riportati nel bilancio preventivo, presentato unitamente alla proposta progettuale.

10. Tale percentuale può essere derogata fino all'90% della spesa per contributi non superiori ai mille euro.

11. Dopo la realizzazione dell'attività il soggetto beneficiario dovrà presentare dettagliato rendiconto, con indicazione dei ricavi, comprensivi di eventuali sponsorizzazioni, e dei costi, e di ogni altro atto utile a dimostrare i risultati conseguiti e la piena osservanza delle limitazioni, finalità e modalità di realizzazione proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo.

12. L'entità del contributo concedibile non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi. Qualora l'importo totale delle spese riportate nel bilancio consuntivo risulti inferiore all'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale, dovrà essere presentata adeguata motivazione ai fini della quantificazione della somma da liquidare.

13. I rendiconti e documenti di cui al comma 11 sono esaminati dal responsabile del settore comunale competente nell'ambito di intervento, il quale, nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al citato comma, proporrà alla Giunta Comunale che il contributo sia proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, che sia revocata la deliberazione di concessione, con conseguente ripetizione.

14. I contributi sono, di norma, erogati a conclusione dell'iniziativa e dopo presentazione del relativo rendiconto economico.

Art. 9 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, vengono adottati i seguenti criteri:

- a) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- b) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- c) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- d) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- e) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- g) gratuità o meno delle attività programmate;
- h) accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nel bando di cui all'articolo 8, il responsabile del settore competente può prevedere ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 10 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al settore comunale competente nell'ambito di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, con l'indicazione di programma, luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune di Negrar di Valpolicella;
 - b) un dettagliato preventivo dei costi e dei ricavi, l'indicazione del contributo richiesto e la sussistenza o meno di altre forme di sostegno pubblico concesse in riferimento alla medesima attività;
 - c) atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente;
4. Il settore comunale competente nell'ambito di intervento verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo, tenuto conto:
 - a) della rilevanza territoriale dell'iniziativa proposta in riferimento ai settori di interventi individuati dall'art. 4;
 - b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune di Negrar di Valpolicella;
 - c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e) della gratuità o meno dell'iniziativa.
7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

9. Il contributo concesso in fase di richiesta non può essere superiore al 75% dell'ammontare dei costi riportati nel bilancio preventivo, presentato unitamente alla proposta progettuale..

10. Tale percentuale può essere derogata fino al 90% della spesa per contributi non superiori ai mille euro.

11. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate costi le voci relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché i costi per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra. È comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo i costi che non appaiono necessari o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

12. Dopo la realizzazione dell'iniziativa il soggetto beneficiario dovrà presentare dettagliato rendiconto, con indicazione dei ricavi, comprensivi di eventuali sponsorizzazioni, e dei costi, e di ogni altro atto utile a dimostrare i risultati conseguiti e la piena osservanza delle limitazioni, finalità e modalità di realizzazione proposte con la domanda presentata o risultanti dall'atto di concessione del contributo.

13. L'entità del contributo concedibile non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi. Qualora l'importo totale delle spese riportate nel bilancio consuntivo risulti inferiore all'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale, dovrà essere presentata adeguata motivazione ai fini della quantificazione della somma da liquidare.

14. I rendiconti e documenti di cui al comma 13 sono esaminati dal responsabile del settore comunale competente, il quale, nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al citato comma, proporrà alla Giunta Comunale che il contributo sia proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, che sia revocata la deliberazione di concessione, con conseguente ripetizione

15. I contributi sono di norma erogati a conclusione dell'iniziativa e dopo presentazione del relativo rendiconto economico. In via eccezionale e qualora le caratteristiche dell'iniziativa lo richieda, può essere erogato prima dello svolgimento dell'iniziativa stessa fino al 50% dell'ammontare del contributo.

Art. 11 - Attribuzione di vantaggi economici

1. Le attribuzioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene immobile di proprietà comunale mediante:

- a1) la concessione "una tantum" di sale o altri locali o edifici comunali per conferenze, convegni, attività diverse;
- a2) la concessione a titolo gratuito o a canone agevolato di locali comunali ad associazioni, comitati ed altri enti senza scopo di lucro con finalità riconducibili a quelle di cui al presente Regolamento.

B) all'uso di beni mobili di proprietà comunale mediante:

b1) la concessione di beni mobili utili per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

C) all'erogazione di specifici servizi quali

c1) servizi previsti dal Regolamento o dalla Disciplina delle prestazioni rese dalla polizia locale in occasione di attività, eventi e manifestazione;

c2) esenzione dal pagamento della COSAP;

Art. 12 - Procedura per ottenere la concessione in godimento di un bene immobile di proprietà comunale

1. Per i locali concedibili, di cui all'art. 11, comma 1 lettera A, le finalità d'uso, le modalità di utilizzo e le responsabilità del beneficiario si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per la Gestione di immobili e locali di proprietà comunale, dal Regolamento per l'utilizzo della sala principale polivalente del nuovo centro polifunzionale presso il complesso denominato Cardinal Valier ad Arbizzano e delle aree esterne e dal Regolamento per l'accesso, l'utilizzo, la custodia e la manutenzione degli impianti sportivi comunali.

Art. 13 - Procedura per ottenere la concessione in uso gratuito di beni mobili di proprietà comunale

1. Possono essere concessi in prestito d'uso gratuito beni mobili di proprietà comunale ad associazioni ed organizzazioni di cui al precedente art. 5, lettera b), che ne facciano domanda, per finalità e per attività di carattere culturale, sportivo, sociale, ricreativo, di interesse pubblico e collettivo, riconducibili a quelle descritte all'art.4 del presente Regolamento, e compatibilmente con le necessità del Comune stesso,

2. La concessione in prestito gratuito non può essere fatta per attività aventi scopo di lucro.

3. La domanda presentata dall'interessato dovrà indicare la descrizione dell'attività, per la quale si intende utilizzare il bene, e il suo dettagliato utilizzo.

4. A fini organizzativi e di coordinamento l'Amministrazione Comunale potrà fissare termini entro i quali presentare le domande per l'anno o la stagione corrente. Ricorrendo il caso, le domande presentate successivamente potranno essere accolte solo se compatibili con le concessioni già disposte e con la programmazione degli uffici. Avranno comunque priorità le richieste provenienti dalle scuole .

5. L'attribuzione di vantaggi economici relativa all'uso gratuito di beni mobili viene concessa dal settore comunale competente nell'ambito di intervento mentre la concessione in prestito d'uso di beni mobili è rilasciata dall'ufficio che gestisce i beni mobili previa verificare di eventuali necessità del Comune stesso. I beni mobili saranno consegnati dal responsabile del magazzino comunale attraverso la stesura del verbale di consegna e di riconsegna dei beni, nei quali saranno indicati i beni consegnati, le quantità, lo stato di consegna e di riconsegna.

6. I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cura e costi dei concessionari, presso il magazzino comunale nelle ore di servizio.

7. I concessionari sono tenuti a risarcire i danni subiti dai beni comunali durante il periodo della concessione e a rifonderne il valore, in caso di distruzione o dispersione.

8. La concessione è gratuita. In sede di concessione può essere richiesta la costituzione di idonea cauzione, fidejussione o assicurazione per il valore stabilito dall'ufficio che gestisce i beni mobili e secondo quanto stabilito da apposita Deliberazione di Giunta Comunale inerente la concessione in uso di attrezzature di proprietà comunali, corrispettivo nolo e cauzione.

9. Parimenti ai concessionari fanno carico tutte le responsabilità civili e per danni derivanti a persone o cose da furti, incendi, devastazioni, avarie, infortuni in dipendenza delle attività e manifestazioni organizzate e comunque collegate all'uso dei beni comunali, restandone il Comune sollevato ed indenne.

Art. 14 - Concessione di patrocini

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Negrar di Valpolicella, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 10.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta al protocollo comunale oltre il termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. L'istruttoria, a cura del settore competente, deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. La concessione del patrocinio viene disposta dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Art. 15 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Negrar di Valpolicella che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono, altresì, tenuti ad:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo, anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

Qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata; utilizzare, possibilmente, stoviglie e posate riutilizzabili; ridurre gli imballaggi e prestare attenzione al risparmio idrico ed energetico;

d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, patrocini e l'attribuzione di vantaggi economici non costituisce esonero, altresì, dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

1. I soggetti beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Negrar di Valpolicella in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Negrar di Valpolicella" o "con il contributo del Comune di Negrar di Valpolicella".

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa al Comune di Negrar di Valpolicella per la preventiva visione e approvazione. Successivamente l'Amministrazione Comunale pubblicherà, attraverso i propri canali istituzionali e media, le iniziative e le attività oggetto di patrocinio, contributo e vantaggi economici

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Negrar di Valpolicella limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale. In caso di violazione o abuso l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Sono a carico del responsabile del settore competente per ambito di intervento gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 18 - Albo dei beneficiari

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune di Negrar di Valpolicella, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I benefici economici sono inseriti nell'albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente Regolamento.

3. L'albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con la pubblicazione all'albo on line e l'inserimento sul sito web comunale per la libera visione e presa d'atto.

Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2003.